

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Roma, 19/10/2006

Ufficio AP
Protocollo 20060008896/A.G.
Oggetto ONAOSI – Indicazioni su Contribuzione obbligatoria
Circolare n. 6875

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La Federazione, alla luce delle numerose sollecitazioni in merito alla questione di cui all'oggetto, ha predisposto la presente circolare (della quale si prega gli Ordini in indirizzo di dare massima diffusione) con l'intendimento di fornire a tutti i farmacisti iscritti agli Ordini provinciali suggerimenti operativi utili in ordine alle richieste di pagamento del contributo obbligatorio all'Onaosi.

La Federazione desidera fornire informazioni e chiarimenti, nonché suggerimenti in ordine alle procedure da seguire per ricorrere contro l'ingiunzione contenuta nelle cartelle esattoriali inviate, dalla Fondazione Onaosi, a tutti quei farmacisti che non hanno provveduto al pagamento del contributo negli anni 2003, 2004 e 2005.

Per quanto invece riguarda l'invio dei modelli RAV con i quali l'Onaosi sta procedendo alla richiesta dei contributi 2006, si precisa che essi, al contrario delle cartelle esattoriali degli anni pregressi, vanno considerati dei semplici avvisi di pagamento.

Si evidenzia in ogni caso che il mancato pagamento del contributo Onaosi alla scadenza indicata nella cartella esattoriale costituisce giusto titolo per il recupero del credito e permette all'Esattoria di procedere all'esecuzione

forzata, al fermo amministrativo di beni, nonché all'iscrizione di ipoteche sugli immobili di proprietà del destinatario della cartella.

PER CHI VOLESSE PAGARE IL CONTRIBUTO E POI RIVALERSI

1. Pagare entro i termini indicati le cifre richieste nella cartella esattoriale, sanando così di fatto le morosità relative agli anni pregressi.
2. Inviare alla Fondazione Onaosi una nota con raccomandata A/R con la quale si esprime riserva per il recupero dell'indebito pagamento, ove il TAR del Lazio dovesse accogliere il ricorso presentato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

PER CHI VOLESSE RICORRERE CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE

Entro 40 giorni dalla notifica della cartella, è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 24 Dlgs 46/99, avvalendosi dell'assistenza di un legale.

All'interno del ricorso è comunque consigliabile:

1. Sollevare in via preliminare la questione di legittimità costituzionale del contributo (vedi *infra* " RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE – ORDINANZA GIUDICE DEL LAVORO DI PARMA")
2. Chiedere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
3. Chiedere l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.

E' opportuno allegare al ricorso i seguenti documenti:

- a. legge 306/1901
- b. legge 739/1939
- c. legge 289/02 (art.52 stralcio)
- d. bilancio Onaosi 2003
- e. bilancio Onaosi 2004
- f. bilancio Onaosi 2005

Per quanto riguarda il RAV con la richiesta di pagamento per il 2006, è di tutta evidenza l'opportunità di soprassedere al suo pagamento, nelle more dell'esame del ricorso pendente presso il TAR Lazio, in ordine alla legittimità del documento.

Se e quando il mancato pagamento nei termini dovesse trasformarsi in un'ulteriore cartella esattoriale, l'interessato procederà secondo quanto indicato nelle ipotesi prima illustrate.

NOTA BENE

Si ricorda che il ricorso al Giudice del Lavoro non interrompe i termini per il pagamento della cartella esattoriale e quindi l'Esattoria, allo scadere del termine, può procedere al recupero forzoso del credito. Inoltre, va anche precisato che, ove il Giudice del Lavoro dovesse rigettare il ricorso, il debito verrà gravato degli interessi di mora.

Lo stesso Giudice, però, ove lo ritenesse, potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale che, se accolta dalla Corte Costituzionale, comporterebbe l'immediata cessazione dell'efficacia della norma che impone il pagamento del contributo.

RICORSO AVANTI AL TAR DEL LAZIO

Si rammenta ancora una volta che la Federazione nel 2003 ha presentato un ricorso davanti al TAR Lazio contro l'ONAOSI (RG 13627/2003), avente per oggetto l'eccepita illegittimità del regolamento di riscossione dei contributi adottato dall'ONAOSI e dei provvedimenti attuativi emanati dai Ministeri vigilanti.

Il legale della Federazione, in relazione all'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali relative alla riscossione dei contributi, che dimostrano l'urgenza di una decisione ed il danno concreto e non rinviabile per i farmacisti, ha provveduto a sollecitare la fissazione dell'udienza di discussione.

RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE – ORDINANZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI PARMA

Si rammenta inoltre che il Giudice del lavoro di Parma, Dott. Brusati, con ordinanza del 14 giugno 2006, emessa nel corso di un giudizio proposto nei confronti dell'ONAOSI avverso il contributo obbligatorio posto a carico dei sanitari iscritti agli Albi professionali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 23 della

legge 289/2002, che ha esteso l'obbligo contributivo dai sanitari pubblici dipendenti a tutti gli iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici e veterinari, con riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il giudice ha rilevato che detta disposizione presenta profili di illegittimità *“nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici di determinazione della misura e delle modalità del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali indicati in tale norma”*.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Maurizio Pace

IL PRESIDENTE
Giacomo Leopardi